



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione Pubblica

PNR GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”
CUP J59J16000760006

Webinar

La Conferenza di servizi semplificata

**La nuova disciplina della conferenza di servizi.
Le prime decisioni giurisprudenziali**

a cura di Mariangela Benedetti

11 maggio 2020


FormezPA

PERCHÉ PARLARE DI GIURISPRUDENZA?

1. Per verificare la funzionalità della nuova disciplina della conferenza di servizi
2. Per comprendere gli aspetti più critici della disciplina
3. Per chiarire come interpretare correttamente alcuni aspetti della disciplina poco chiari o che possono determinare applicazione diversa tra le PPAA

PERCHÉ PARLARE DI GIURISPRUDENZA?

La funzionalità non fornisce necessariamente indicazioni anche sull'efficienza della conferenza di servizi



Il numero di volte in cui un istituto di semplificazione è portata all'attenzione di un giudice può:

- sia indicare l'inadeguato o l'improprio uso dell'istituto ma anche il suo concreto ed effettivo funzionamento;
- sia segnalare la probabile lacunosità del disposto normativo, l'incertezza interpretativa ma anche la resistenza dell'amministrazione al cambiamento

PERCHÉ PARLARE DI GIURISPRUDENZA?



È necessario considerare che il breve tempo di attuazione della nuova disciplina della conferenza di servizi non consente ancora di fornire indicazioni precise sulla funzionalità dell'istituto, sugli elementi più critici e sulle interpretazioni del giudice amministrativo per risolvere



Ciò nonostante la loro conoscenza è utile alle amministrazioni che indicano o partecipano alla conferenza di servizi per avere una autorevole bussola nella sua corretta attuazione

PERCHÉ PARLARE DI GIURISPRUDENZA?



È necessario considerare che il breve tempo di attuazione della nuova disciplina della conferenza di servizi non consente ancora di fornire indicazioni precise sulla funzionalità dell'istituto, sugli elementi più critici e sulle interpretazioni del giudice amministrativo per risolvere



Ciò nonostante la loro conoscenza è utile alle amministrazioni che indicano o partecipano alla conferenza di servizi per avere una autorevole bussola nella sua corretta attuazione

GLI ASPETTI TRATTATI

1

La cumulabilità in un unico contesto (la stessa conferenza di servizi) della decisione relativa a più procedimenti

2

Il preavviso di rigetto

3

Il silenzio assenso

4

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. 152 del 2006

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 5 ultimo periodo
«Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni procedenti»

TAR Campania, Salerno, Sez. II
05-07-2017, n. 1115

1

La cumulabilità in un unico contesto (la stessa conferenza di servizi) della decisione relativa a più procedimenti

Il caso: La società AP srl ha chiesto al Tar Campania l'annullamento

- Del provvedimento del 7/12/1996 con cui il responsabile dell'area urbanistica-ecologica-cimiteriale-suap del Comune di Nocera Superiore ha comunicato la determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 bis per la sanatoria di modeste opere edilizie e l'ampliamento di un preesistente impianto di distribuzione carburanti
- Del provvedimento successivamente comunicato con cui la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino ha dichiarato di non partecipare alle ulteriori riunioni della conferenza di servizi, in quanto non sarebbe consentito il cumulo, in un unico procedimento della sanatoria di opere eseguite e dell'autorizzazione ai lavori di completamento

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 2 ultimo periodo
«Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti»

TAR Campania, Salerno, Sez. II
05-07-2017, n. 1115

1

La cumulabilità in un unico contesto (la stessa conferenza di servizi) della decisione relativa a più procedimenti

La difesa del Comune:

«il provvedimento non avrebbe potuto riguardare in modo unitaria sia le opere abusivamente realizzate per le quali era chiesto l'accertamento di compatibilità postuma che i nuovi interventi, essendo quelle, relative al procedimento di sanatoria edilizia e quelle relative al procedimento di autorizzazione preventiva, valutazioni distinte, la prima delle quali sarebbe logicamente prioritaria rispetto alla seconda; solo dopo il positivo esame di compatibilità dell'opera abusiva possono essere con distinto procedimento valutate le opere ulteriori e additive al fabbricato originario in completamento o miglioramento»

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 2 ultimo periodo
«Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti»

TAR Campania, Salerno, Sez. II
05-07-2017, n. 1115

1

La cumulabilità in un unico contesto (la stessa conferenza di servizi) della decisione relativa a più procedimenti

La decisione del giudice:

«Ritiene il Collegio che non si vede per quale ragione – tenute presenti le pressanti esigenze di semplificazione procedimentale su cui s'è imperniata la riforma della conferenza di servizi decisoria cd. Semplificata, realizzata con il d.lgs. N. 127 del 2016 – il modulo in esame non possa riguardare nello stesso contesto, sia l'assenso postumo sulle opere già edificate *sine titulo*, sia il rilascio del titolo abilitativo per quelle ancora da realizzarsi; del resto, alcun divieto esplicito, in tal senso si ricava dal sistema»

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 2 ultimo periodo «Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza»

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I 03-06-2019, n. 143

2

Il preavviso di rigetto

Il caso. Il sig. S.F. ha chiesto al Tar Abruzzo l'annullamento :

- Della determinazione SUAP del Comprensorio Trigno Sinello del 25 agosto 2017 reso nella pratica comunale–SCIA 59947 relativa al «Progetto per la realizzazione di un forno crematorio per animali da Compagnia» con esito negativo sul presupposto parere negativo espresso dal Comune di Pollutri

A sostegno del ricorso venivano dedotti i seguenti motivi di diritto:

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. 447 del 1998: il provvedimento è stato emesso in assenza del preavviso di rigetto e senza attivare il contraddittorio sulle modifiche del progetto o su un'eventuale diversa localizzazione dell'impianto come previsto dall'art.6 cit.

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 2 ultimo periodo «Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza»

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I 03-06-2019, n. 143

2

Il preavviso di rigetto

La decisione del giudice

«[...] l'amministrazione procedente ha evidentemente violato il procedimento poiché all'esito della conclusione in data 14 agosto 2018 della Conferenza di servizi non ha provveduto a comunicare l'esito conclusivo negativo della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 10-bis onde consentire all'interessato di poter proporre le sue osservazioni entro un termine assegnato, nonché alle altre amministrazioni di poter proporre le sue osservazioni entro un termine assegnato, nonché alle altre amministrazioni di controdedurre sulle osservazioni medesime.

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 2 ultimo periodo «Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza»

TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I 03-06-2019, n. 143

2

Il preavviso di rigetto

La decisione del giudice (*continua*)

«[...] Non può sostenersi, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990, il rilievo meramente formale della violazione contestata, dal momento che non ci si trova al cospetto di un provvedimento di natura vincolata e stante la possibilità di individuare attraverso l'interlocuzione con il richiedente, soluzioni alternative, anche quanto alla localizzazione dell'intervento, che potessero consentire il superamento dei rilievi ostativi opposti dal Comune con il parere negativo espresso in sede di Conferenza di Servizi.

Ivi peraltro il Comune si è limitato ad una mera descrizione delle peculiarità della zona di intervento, senza tuttavia opporre delle concrete valutazioni a sostegno dell'opposta incompatibilità dell'intervento con le esigenze di tutela delle risorse agricole.

.

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 4 «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché *implicito*»

TAR Liguria, Sez. I, n. Reg. Prov. Coll. Gen. 656/2018

3 Il silenzio assenso

Il caso.

La società Tortuga Beach Snc presenta istanza al TAR Liguria chiedendo l'annullamento:

- Della determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi 23 maggio 2017, n. 23 a firma del responsabile del settore SUE, SUAP ed urbanistica dell'Unione dei comuni di Valmerula e Montarosio relativa al rilascio di autorizzazione unica in materia di attività produttive per il progetto di ammodernamento dello stabilimento balneare bagni tortuga beach gestito dalla stessa società nel comune di Andora
- Il parere espresso tardivamente dalla Soprintendenza che rilasciava parere positivo solamente dopo il termine per l'espressione delle proprie determinazioni, scaduto il 14 marzo 2017

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 4 «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché *implicito*»

TAR Liguria, Sez. I, n. Reg. Prov. Coll. Gen. 656/2018

3 Il silenzio assenso

Il caso (*continua*)

- l'autorizzazione paesaggistica rilasciata il 18 aprile 2017 dalla Regione subordinatamente al rispetto di alcune condizioni come la completa rimozione al termine della stagione balneare di tutti i corpi edilizi stagionali compresi i dehors e le 20 cabine doccia-spogliatoio al fine di evitare una compromissione permanente del paesaggio
- Nonostante la tardività di tali pareri l'Unione dei comuni, oltre a fare ad essi espressamente richiamo, faceva proprie le prescrizioni intempestivamente formulate dalla Regione nel provvedimento di conclusione positiva della conferenza di servizi

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 4 «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché *implicito*»

TAR Liguria, Sez. I, n. Reg. Prov. Coll. Gen. 656/2018

3 Il silenzio assenso

I rilievi giuridici

La società ricorrente denuncia l'illegittimità degli atti per violazione dell'articolo 14 bis della legge 241 del 1990, che disciplina la conferenza semplificata.

Tale disposizione impone delle amministrazioni coinvolte di esprimere le proprie determinazioni entro un termine perentorio (45 giorni elevati a 90 ove vi siano amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini), decorso il quale si forma il silenzio-assenso.

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 4 «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché *implicito*»

TAR Liguria, Sez. I, n. Reg. Prov. Coll. Gen. 656/2018

3 Il silenzio assenso

I rilievi giuridici (continua)

La società ricorrente denuncia l'illegittimità degli atti per violazione dell'articolo 14-bis che disciplina la conferenza di servizi nella parte in cui:

tale norma impone alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di formulare la propria posizione chiaramente come assenso ovvero come dissenso, in quest'ultimo caso indicando – ove possibile - le modifiche progettuali necessarie per ottenere una valutazione positiva. Le determinazioni che non rispettino tali prescrizioni equivalgono ad assenso senza condizioni. La società ricorrente denuncia che la determinazione finale della conferenza, pur qualificata come atto favorevole, non risulta formulata in termini chiari come assenso e, in ragione delle prescrizioni imposte, ha in sostanza natura di diniego.

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 4 «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché *implicito*»

TAR Liguria, Sez. I, n. Reg. Prov. Coll. Gen. 656/2018

3 Il silenzio assenso

La decisione del giudice

«La modalità semplificata costituisce un istituto particolarmente innovativo, in quanto differisce dalla normale conferenza di servizi come composizione simultanea in un unico luogo anche fisico degli interessi in gioco, non prevedendo la necessaria compresenza in apposita riunione dei rappresentanti degli enti coinvolti, ma unicamente la trasmissione in via telematica delle determinazioni assunte dai diversi enti.

La peculiare disciplina di tale modalità di svolgimento dei lavori è connotata dagli obiettivi di massima semplificazione e accelerazione, realizzati attraverso la contrazione dei tempi del procedimento, precisamente scanditi, nonché la previsione espressa della perentorietà dei termini che le amministrazioni sono tenute a rispettare.

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 4 «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché *implicito*»

TAR Liguria, Sez. I, n. Reg. Prov. Coll. Gen. 656/2018

3 Il silenzio assenso

La decisione del giudice (*continua*)

«Nel caso di specie il termine perentorio non è stato rispettato né dalla Soprintendenza né dalla Regione. Pertanto si è realizzata l'ipotesi normativamente prevista di silenzio significativo e le determinazioni di competenza di tali soggetti devono intendersi acquisite senza condizioni. Non rilevano le comunicazioni pervenute da detti enti oltre il termine, e delle quali la determinazione finale della conferenza non deve tenere conto. Ciò importa che il provvedimento conclusivo dell'iter risulta illegittimo nella parte in cui richiama e fa proprie le prescrizioni pervenute intempestivamente. Il collegio non può aderire in senso opposto alla tesi, sostenuta dalle amministrazioni resistenti, secondo cui la norma citata non troverebbe applicazione con riferimento all'autorizzazione paesaggistica.

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 14, c. 4 «Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché *implicito*»

TAR Liguria, Sez. I, n. Reg. Prov. Coll. Gen. 656/2018

3 Il silenzio assenso

La decisione del giudice (*continua*)

«Tale ipotesi risulta infatti smentita dalla chiara formulazione dell'articolo 14 bis della legge 241 del 1990, che considera espressamente la necessità di salvaguardare alcuni interessi pubblici quale quello ambientale, disponendo però in tale ipotesi unicamente un incremento dei termini per l'espressione delle proprie determinazioni da parte delle amministrazioni preposte alla loro tutela, fermo restando il principio generale del silenzio-significativo»

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

La norma:

Art. 14-quater, c.3 «In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti»

Corte costituzionale n. 9/2019

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 che, con l'art. 2, comma 1, lettera b), introduce nel corpo dell'art. 13 della legge regionale 1 del 2012 relativa al procedimento amministrativo il seguente nuovo comma:

«Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento è acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi è sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento».

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

La norma:

Art. 14-quater, c.3 «In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti»

Corte costituzionale n. 9/2019

Il nuovo articolo 13 verrebbe ad applicarsi anche al caso di rilascio di provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Infatti la stessa legge impugnata modifica la legge regionale in materia di valutazione ambientale (l.r. 5 del 2010) prevedendo che «Qualora per l'approvazione degli interventi in progetto o per l'espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 1-quater, della l.r. 1/2012».

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

La norma:

Art. 14-quater, c.3 «In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 e' immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione e' sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti»

Corte costituzionale n. 9/2019

Sarebbero violate:

- le disposizioni statali in tema di silenzio assenso in sede di conferenza di servizi in considerazione del fatto che «l'omessa adozione del provvedimento di competenza dell'organo di indirizzo politico non equivale ad assenso ai fini della conclusione del procedimento».
- le norme statali che attribuiscono immediata efficacia alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi (art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990), tranne che nel caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti. In quest'ultima ipotesi la disposizione statale prevede, infatti, che l'efficacia sia sospesa «ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti».

GLI ASPETTI TRATTATI

La norma:

Art. 27-bis, c. 7, d.lgs. 152 del 2006 « [...] Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto.»

Corte costituzionale n. 9/2019

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

Sarebbero violate:

- l'art. 27-bis, c.7 del d.lgs. n. 152 del 2006 perché la determinazione conclusiva prevista dalle disposizioni regionali non sostituirebbe il provvedimento di competenza dell'organo di indirizzo politico, «occorrendo attendere la formalizzazione di questo perché la decisione finale possa produrre effetti giuridici».

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

Corte costituzionale n. 9/2019

Le censure sollevate

Ad avviso della difesa statale entrambe le norme sono «costituzionalmente illegittime perché, delineando un modello di procedimento parzialmente difforme da quello previsto dalle leggi statali, eccedono le competenze regionali invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost.».

- lettera s), Cost. perché introdurrebbero nel procedimento di VIA una «fase integrativa dell'efficacia» della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che non troverebbe alcuna rispondenza nella disciplina statale in materia ambientale.

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

Corte costituzionale n. 9/2019

Le censure sollevate (*continua*)

- lettera m) poiché inciderebbe sui «livelli essenziali delle prestazioni». Anche in relazione alla «prestazione amministrativa» costituita dalla conferenza di servizi – definita come un modulo procedimentale di semplificazione amministrativa – emergerebbe l'esigenza di definire e assicurare uno standard di garanzia e di tutela uniforme a livello territoriale. Le disposizioni censurate determinerebbero non solo modifiche incompatibili con lo schema tipico delineato dal legislatore statale, ma addirittura «un palese aggravio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale a tutto detrimento delle esigenze di semplificazione e accelerazione procedimentale».

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

Corte costituzionale n. 9/2019

La decisione della Corte

«Il legislatore regionale – escludendo dalla conferenza la valutazione dell'organo politico inscindibilmente legata alla determinazione da assumere, in quanto quest'ultima “presuppone o implica” la prima – si pone in una logica che, lungi dal potenziare o sviluppare il disegno di semplificazione e accelerazione definito dal legislatore statale, finisce con il vanificare il senso stesso della conferenza e l'efficacia della sua determinazione conclusiva.

In base alla previsione regionale contestata, infatti, la decisione dell'organo di indirizzo politico mantiene la sua autonomia e può arrivare a stravolgere, dall'esterno, l'esito della conferenza, giacché le valutazioni espresse da detto organo (siano esse assunte prima o dopo lo svolgimento della conferenza) prevalgono su quelle degli altri partecipanti.

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

Corte costituzionale n. 9/2019

La decisione della Corte (*continua*)

«Inoltre, la norma regionale – prevedendo che l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza sia sospesa nelle more della formalizzazione del provvedimento dell'organo politico – tradisce anche sotto un diverso profilo la *ratio* dell'istituto, eludendo l'esigenza di speditezza e contestualità cui risponde la previsione che non solo impone a tutte le amministrazioni interessate di esprimere il proprio dissenso in conferenza, ma assegna alla determinazione ivi assunta efficacia sostitutiva, a ogni effetto, di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte».

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

Corte costituzionale n. 9/2019

La decisione della Corte (*continua*)

«la norma regionale impugnata non assicura «livelli ulteriori di tutela», e anzi chiaramente sacrifica le finalità di semplificazione e velocità alla cui protezione è orientata la disciplina statale. Essa configura inoltre un modello di conferenza di servizi del tutto squilibrato e contraddittorio: squilibrato, perché assegna una netta prevalenza alla valutazione degli organi di indirizzo politico (senza precisare inoltre che cosa avvenga in caso di coinvolgimento di più organi politici); contraddittorio, perché, sebbene la decisione da assumere in conferenza presupponga o implichi un provvedimento di questi organi, la loro valutazione è separata da quella degli altri soggetti interessati».

GLI ASPETTI TRATTATI

3

Gli effetti della decisione nell'ambito dell'art. 27-bis del d.lgs. n. 152 del 2006

Corte costituzionale n. 9/2019

La decisione della Corte (*continua*)

«la norma regionale impugnata non assicura «livelli ulteriori di tutela», e anzi chiaramente sacrifica le finalità di semplificazione e velocità alla cui protezione è orientata la disciplina statale. Essa configura inoltre un modello di conferenza di servizi del tutto squilibrato e contraddittorio: squilibrato, perché assegna una netta prevalenza alla valutazione degli organi di indirizzo politico (senza precisare inoltre che cosa avvenga in caso di coinvolgimento di più organi politici); contraddittorio, perché, sebbene la decisione da assumere in conferenza presupponga o implichi un provvedimento di questi organi, la loro valutazione è separata da quella degli altri soggetti interessati».